STATUTO



As.F.O.

"ASSOCIAZIONE FORNITORI OSPEDALIERI DI BENI E SERVIZI"

VIA MARCO E MARCELLIANO, 45 - 00147 ROMA

Adottato a seguito delle modifiche deliberate dall'Assemblea Straordinaria del 04 dicembre 2014

ART. 1 - Denominazione ed ambiti di rappresentanza

Tra gli operatori che esercitano in via costante e continuativa, attività commerciale per la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi nel settore delle forniture ospedaliere, con particolare riferimento a quella commerciale e terziaria, nel territorio nazionale, è costituita una Associazione denominata "As.F.O. – Associazione Fornitori Ospedalieri di Beni e Servizi", di seguito denominata Associazione

Essa rappresenta e tutela gli interessi etici, professionali ed economici dei soggetti imprenditoriali che operano nei settori della fornitura di beni e/o la prestazione di servizi nel settore delle forniture ospedaliere, delle costruzioni specialistiche, della promozione e dello sviluppo del settore, delle forniture ad enti pubblici e privati in genere e delle attività relative alla loro diffusione, promozione, progettazione, commercializzazione, con particolare riferimento ai settori commerciale e terziario.

L'Associazione aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia – Roma Capitale, di seguito indicata come Confcommercio Roma, condividendone le finalità, i principi ispiratori, le regole di comportamento ed accettandone lo Statuto e quanto da esso discende, in particolare il rispetto del Codice Etico confederale.

Alla Confcommercio Roma medesima è demandata la gestione amministrativa, nonché quella delle entrate ed uscite di competenza e di cassa.

L'eventuale passaggio a gestione amministrativa autonoma dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, previo formale e vincolante consenso di Confcommercio Roma ovvero potrà essere deliberato dalla medesima Confcommercio Roma e comunicato al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici; può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere nazionale, regionale ed internazionale, in armonia con i propri principi e scopi sociali.

L'Associazione ha sede in Roma, presso Confcommercio Roma, ed estende la sua attività a tutto il territorio nazionale.

L'Associazione ha durata illimitata e, in quanto volontaria, sarà l'Assemblea dei Soci a determinarne lo scioglimento.

ART. 2 - Finalità

L'Associazione nell'interesse generale delle imprese associate:

a) ne assume la rappresentanza, a fini giuridici, economici e sindacali;

- b) promuove, e sollecita a livello locale, lo sviluppo di ogni iniziativa idonea a favorire il miglioramento economico, sociale, professionale e culturale del settore rappresentato;
- c) promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici degli associati medesimi nei confronti delle Istituzioni centrali, locali e di ogni altro Ente, sia esso pubblico o privato, in armonia con gli indirizzi di Confcommercio Roma;
- d) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi, di comune interesse;
- e) assiste e rappresenta gli associati, partecipando con propri rappresentanti alle trattative sindacali di interesse ed intervenendo su ogni altra questione che possa interessare il settore rappresentato;
- f) promuove e favorisce servizi ed attività di assistenza e consulenza ed i servizi di formazione alle imprese associate sotto qualunque forma giuridica, direttamente od indirettamente;
- g) attiva, d'intesa con i competenti Uffici di Confcommercio Roma, percorsi formativi di aggiornamento;
- h) assume iniziative, anche editoriali, intese a promuovere lo sviluppo dell'associazionismo di base degli imprenditori e degli aspiranti imprenditori, avvalendosi del supporto e della collaborazione di Confcommercio Roma;
- i) organizza eventi, manifestazioni, convegni, workshop, mostre, etc. per lo sviluppo del settore di riferimento;
- j) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in Enti locali, Organi e Commissioni, nei quali la rappresentanza della categoria e delle imprese associate sia richiesta od ammessa.
- k) designa e nomina i propri rappresentanti, o delegati, in seno agli Organi di Confcommercio Roma;
- i) espleta ogni altro compito che da leggi o-da deliberati degli Organi statutari di Confcommercio Roma sia ad essa direttamente attribuito.

ART. 3 - Soci

Possono aderire all'Associazione le imprese, persone fisiche o giuridiche, che esercitano in via costante e continuativa, nell'ambito nazionale, le attività di cui all'art. 1 del presente Statuto"

Le imprese individuali partecipano all'Associazione in persona del titolare, le società in persona del legale rappresentante p.t. o di un suo delegato.

L'adesione si deve intendere per anno civile e comporta l'accettazione della clausola arbitrale, di cui all'art. 8, nelle vertenze che dovessero insorgere fra Soci e fra questi e l'Associazione.

Possono aderire, in qualità di Soci aggregati, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo, Organizzazioni, Enti ed Istituzioni che si prefiggano fini similari e comunque in armonia con quelli dell'Associazione.

L'adesione attribuisce la qualifica di Socio di Confcommercio Roma e della Confcommercio e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quelli di Confcommercio Roma e della Confederazione.

La domanda di adesione deve essere accompagnata dalle notizie e dalla documentazione richiesta. Essa deve altresì contenere l'espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e degli obblighi che ne derivano, anche nei rapporti verso terzi, e degli accordi posti in essere dalla Associazione nell'ambito della propria sfera di competenza, per i quali si intende che i Soci rimangono impegnati come se tali accordi fossero stati posti in essere direttamente dai medesimi.

Sull'ammissione dei Soci decide il Consiglio Direttivo o chi da esso all'uopo delegato previa verifica dei requisiti di cui al presente articolo.

Il rapporto associativo si costituisce per effetto e dal momento della delibera di accettazione della domanda di adesione ai sensi del comma precedente.

ART. 4 - Diritti e doveri dei Soci

Il Socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, a fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione..e di ogni altro servizio erogato dall'Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in Assemblea.

Il Socio ha il dovere di osservare le prescrizioni del presente Statuto nonché le deliberazioni degli organi associativi.

Il Socio è tenuto a corrispondere le quote associative nelle misure determinate dagli Organi. La morosità è motivo di risoluzione del rapporto associativo da parte dell'Associazione ed impedisce l'esercizio dei diritti sociali al medesimo spettanti.

Il Socio è tenuto a fornire tutti gli elementi e le notizie di carattere generale sull'attività svolta che la Associazione dovesse richiedere allo scopo di pianificare e porre in atto tutte le iniziative organizzative e sindacali a favore dei Soci.

Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente alla Associazione l'eventuale cambiamento di domicilio dell'attività e la perdita della qualifica di operatore del settore.

Il Socio è tenuto alla piena osservanza del Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale o Territoriale di Categoria stipulato dalla Associazione o dall'Organizzazione di livello superiore cui la stessa Associazione aderisca o dia mandato.

ART. 5 - Entrate e quote associative

Le entrate della Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- oblazioni volontarie;
- proventi straordinari.

L'ammontare delle quote associative, che si intendono per anno civile, viene deliberato dal Consiglio Direttivo, d'intesa con Confcommercio Roma quando questa abbia la gestione amministrativa dell'Associazione.

La quota può anche essere versata cumulativamente da più Soci per il tramite di unico soggetto, anche non socio, che provvederà in via surrogatoria all'adempimento di tale onere, in nome e per conto dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, delibera, inoltre, in ordine alla determinazione di ogni ulteriore contributo che si rendesse necessario porre a carico degli associati per far fronte a necessità ed eventi straordinari della Associazione.

ART. 6 - Cessazione della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- per dimissioni;
- per risoluzione del rapporto da parte dell'Associazione;
- per perdita della qualità di operatore del settore;-
- per cessazione dell'attività;
- per scioglimento della Associazione.

La cessazione della qualità di Socio comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

Il Socio che voglia recedere dalla Associazione deve presentare le proprie dimissioni con lettera raccomandata sei mesi prima della scadenza dell'anno civile, altrimenti l'adesione si deve intendere tacitamente rinnovata per un altro anno civile.

ART. 7 - Sanzioni

Con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri, può essere risolto, anche in via immediata, il rapporto con il Socio che non si attenga al presente Statuto od ai dettati degli Organi.

Nei medesimi termini può darsi luogo alla risoluzione nei confronti di chi abbia violato norme penali o sia venuto meno, in modo particolarmente grave, alle regole di correttezza professionale.

Il Consiglio Direttivo, per inadempienze del Socio di minore gravità, può comminare le sanzioni della censura o della sospensione, eventualmente con comunicazione a tutti i Soci della Associazione.

Contro le delibere previste nei commi precedenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente.

ART. 8 - Clausola arbitrale

Con la presente disposizione si conviene che in caso di vertenze che intervenissero tra Soci e/o tra questi e la Associazione, previo tentativo di conciliazione, le parti ricorreranno al giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 16.

ART. 9 - Organi sociali

Gli organi della Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri, qualora nominato;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato.

ART. 10 - Cariche sociali

Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto.

Possono essere eletti alle cariche sociali gli imprenditori che svolgono la propria attività nei settori rappresentati o le figure indicate nel Regolamento di attuazione di cui all'art. 19 dello Statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino a che perdura il loro rapporto di rappresentanza del socio che li ha espressi; per cui, nel momento in cui cessasse tale rapporto il Consigliere decadrà dall'incarico e il Presidente dovrà sostituirlo mediante cooptazione con altra persona in rappresentanza del medesimo socio.

Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni.

Le cariche elettive hanno durata di cinque anni.

ART. 11 - Assemblea dei Soci: composizione e svolgimento

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci effettivi in regola con il versamento delle quote associative. Le sue delibere obbligano tutti i Soci, anche se assenti o morosi, dissenzienti, astenuti.

L'esercizio del diritto di voto spetta a tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. In caso di impedimento, il Socio può designare, mediante delega scritta, un altro Socio in regola con il versamento delle quote associative. Ogni delegato non può essere latore di più di tre deleghe.

L'Assemblea in prima convocazione è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. AI fine di stabilire la validità dell'Assemblea, si computano nel numero dei presenti anche Soci rappresentati per delega.

In seconda convocazione, l'Assemblea si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei votanti, non tenendo conto degli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Alle elezioni delle cariche sociali si procede mediante votazione segreta. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto nell'ordine il maggior numero di voti fino a completa copertura dei seggi. In caso di parità si procede al ballottaggio.

Il Presidente della Associazione presiede di diritto l'Assemblea salvo impedimento e conseguente diversa designazione da parte dell'Assemblea stessa e, nel caso di Assemblea elettiva, sceglie tra i presenti due scrutatori.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di assenza, da uno dei Soci nominato dal Consiglio Direttivo; è fatto salvo il caso previsto dal successivo comma.

In caso di Assemblea finalizzata ad una modifica statutaria o allo scioglimento della Associazione, le funzioni di Segretario possono essere assunte da un Notaio.

I verbali dell'Assemblea sono redatti, approvati e firmati dal Presidente della stessa, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati. Nei verbali devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

ART. 12 - Assemblea dei Soci: convocazione e competenze

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria nella sua riunione annuale:

• esamina l'attività svolta;

- stabilisce le direttive di massima dell'attività Sociale:
- elegge, ogni quinquennio, 7 membri del Consiglio Direttivo, eventualmente il Collegio dei probiviri e nel caso di deliberazione del passaggio a gestione autonoma dell'associazione, il Collegio dei Revisori dei Conti.
- approva, nell'ipotesi di gestione autonoma, il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria è convocata entro il primo semestre di ogni anno dal Presidente mediante comunicazione scritta, da inviare, anche a mezzo telefax o posta elettronica, a ciascun Socio almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione de/luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'indicazione dell'ora della seconda convocazione che potrà avvenire anche L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera sulla scioglimento dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata quando il Presidente, oppure almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria, le forme di votazione e le norme di funzionamento sono identiche a quelle stabilite dal presente Statuto per l'Assemblea Ordinaria.

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare su modifiche statutarie o sulla proposta di scioglimento della Associazione, le sue delibere sono valide in prima convocazione se ottenute con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci iscritti, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.

ART. 13 - Consiglio Direttivo

La conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da Consiglieri eletti dall'Assemblea, che durano in carica cinque anni e possono essere rieletti, e può essere integrato da ulteriori Consiglieri cooptati.

Possono essere cooptati nel Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, su proposta del Presidente, imprenditori o personalità, associati o in rappresentanza di soci, che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo per il settore, fino ad un massimo di quattro.

In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, la sua sostituzione sarà immediatamente effettuata per cooptazione.

Qualora un Consigliere dia luogo a tre assenze consecutive senza valida giustificazione, egli può essere dichiarato decaduto dall'incarico da parte del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno trasmesso anche a mezzo telefax o posta elettronica, è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario, e comunque tutte le volte che lo richiedano due terzi dei componenti il Consiglio stesso, almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide allorquando è presente almeno un terzo dei Consiglieri e le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, mentre nelle votazioni a scrutinio segreto si procede ad ulteriore Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere trascritte su apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede della Associazione.

ART. 14 - Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la conduzione dell'Associazione, ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi solo quegli atti che la legge o lo Statuto riservano ad altri. In particolare:

- a) alla prima riunione dopo l'elezione, appositamente convocata dal membro più anziano di età, elegge nel suo seno il Presidente della Associazione il quale a sua volta nomina il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare inoltre un Presidente Onorario;
- b) cura il perseguimento degli scopi sociali e l'attuazione delle delibere Assembleari;
- c) provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari anche mediante la nomina di Commissioni di studio e/o Gruppi di lavoro aperti a tutti i Soci, anche se non consiglieri, sotto la direzione di membri del Consiglio Direttivo;
- d) designa propri rappresentanti in tutti gli organismi in cui tale rappresentanza sia richiesta o necessaria;
- e) nomina, su proposta del Presidente d'intesa con Confcommercio Roma, il Segretario;
- f) delibera circa l'ammissione dei Soci;
- g) provvede alla risoluzione dei rapporti con i Soci e alla determinazione delle sanzioni di cui all'art. 7.
- h) può altresì costituire un comitato di presidenza, composto da 2 membri, oltre al presidente, scelti al suo interno.

ART. 15 - Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario e ne ha la firma, che può delegare. Presiede di diritto l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

- a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti necessari;
- b) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- c) redige la relazione politica annuale da presentare al Consiglio ed all'Assemblea;
- d) ha facoltà di agire e resistere in giudizio e di nomina di avvocati e procuratori alle liti;
- e) può compiere gli atti che si rendano necessari nell'interesse delle finalità dell'Associazione e salve le competenze degli altri Organi In caso di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo riferendo alla prima riunione successiva per la convalida del proprio operato.

Il Presidente, una volta nominato, provvederà ad eleggere 1 Vice Presidente Vicario.

Per il caso di assenza o di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente Vicario.

In caso di cessazione della carica del Presidente, per qualunque motivo, il Consiglio Direttivo all'uopo convocato dal Vice Presidente Vicario procede entro trenta giorni all'elezione del nuovo Presidente che dura in carica fino al normale rinnovo del Consiglio stesso.

ART. 16 - Collegio dei Probiviri

Le funzioni proprie del Collegio probivirale sono affidate al Collegio dei Probiviri di Confcommercio Roma.

Nell'eventualità di gestione autonoma dell'Associazione, ovvero ove l'Assemblea lo ritenga necessario il Collegio dei Probiviri sarà composto da tre membri eletti dall'Assemblea medesima, scelti anche al di fuori degli associati, e da due membri nominati da Confcommercio Roma all'atto della sua prima riunione.

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il loro incarico è incompatibile con ogni altra carica Sociale.

All'atto dell'elezione l'Assemblea indica il Presidente, che rappresenta il Collegio ad ogni effetto e che provvede alla sua convocazione.

Al Collegio possono essere sottoposte tutte quelle questioni che non siano riservate ad altri organi Sociali e che riguardino l'applicazione del presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri, inoltre, opera in ordine alla composizione delle eventuali vertenze che dovessero sorgere fra Soci oppure fra questi ultimi e la Associazione, nonché in sede di ricorso contro le sanzioni e la risoluzione del rapporto da parte dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente.

ART. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

Le funzioni di controllo amministrativo proprie del Collegio dei Revisori dei Conti, in regime amministrativo di gestione diretta dell'Associazione da parte di Confcommercio Roma, sono affidate al Collegio dei Revisori dei Confcommercio Roma.

ART. 18 - Segretario

- 1. Il Segretario ha i seguenti compiti:
- a) è responsabile dell'attività organizzativa della Associazione, ne gestisce l'archivio anagrafico e provvede periodicamente al suo aggiornamento;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ed ai provvedimenti del Presidente;
- c) collabora con il Presidente in tutti gli incarichi che vengano a quest'ultimo affidati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- d) partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi e ne redige i verbali.

ART. 19 - Norme di attuazione e scioglimento

Per la realizzazione di quanto stabilito dal presente Statuto potrà essere deliberato, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, da parte del Consiglio Direttivo un Regolamento di attuazione nel quale potranno essere precisate le norme del presente Statuto. Esso dovrà inoltre prevedere, per il caso di gestione autonoma, l'istituzione ed i compiti di un Collegio dei Revisori dei Conti nonché la disciplina della gestione corrente e di quella patrimoniale.

Il Regolamento di Attuazione nel suo testo originario ed ogni sua eventuale modifica dovrà essere sottoposto all'esame della prima Assemblea Ordinaria o Straordinaria successiva. L'Assemblea può assumere indirizzi che impegnano il Consiglio Direttivo a modificare il regolamento di Attuazione entro i 60 giorni successivi.

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l'Assemblea Straordinaria.

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria che provvederà contemporaneamente alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i relativi compiti e poteri.

ART. 20 - Norme transitorie

In sede di prima applicazione il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono individuati e nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione. Gli Organi così individuati restano in carica sino alla convocazione della prescritta Assemblea elettiva per il periodo indicato nell'atto costitutivo. Il presente Statuto entra in vigore alla data dell'atto costitutivo.

ART. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto di Confcommercio Roma, quelle dello Statuto della Confcommercio e le disposizioni di Legge vigenti.

Il sistema di garanzia statutaria è assicurato da Confcommercio Roma.

Nel caso di incompatibilità delle previsioni del presente Statuto con quelle di cui allo Statuto di Confcommercio Roma, queste ultime prevalgono ancorché sopravvenute; le contrastanti disposizioni di cui al presente Statuto non trovano, dunque, applicazione e devono intendersi revocate anche in assenza di alcun provvedimento esplicito in tal senso.